



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 26 DEL 27-09-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Settembre, alle ore 13:00, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA		X	OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO	X		DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO		X			
MILAZZO MAURIZIO	X				
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 6

E' assente l'assessore esterno sig.ra: Faccini Cristina

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione al Sindaco.

Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 22/12/2017 è stato approvato l'aggiornamento al DUP periodo 2018/2020;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 22/12/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano della Performance 2018 e Piano degli Obiettivi 2018;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/4/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2017

Richiamato l'art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014 e s.m.i., il quale prevede che gli enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio di cui all'allegato n. 4/4;

Dato atto che ai sensi del comma 4 del citato art. 11bis del D.Lgs. 118/2011 gli enti possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione e che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017, salvo l'esercizio della facoltà di rinviare contestualmente anche la redazione della contabilità economico-patrimoniale secondo i nuovi schemi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/09/2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs 19/8/2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100;

Vista, a tal proposito, la relazione predisposta dall'Ufficio ragioneria sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014);

Rilevato che i soprarichiamati criteri e modalità per la redazione del bilancio consolidato sono funzionali a che lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

•composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;

•predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente;

Dato atto che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Evidenziato che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

Dato atto che da tale adempimento, effettuato con deliberazioni della Giunta comunale n. 116 del 22/12/2017 e n.64 del 18/5/2018, è emerso che le componenti del “perimetro di consolidamento” del Comune di Porlezza sono:

ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI SRL
AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Dato atto che i componenti del gruppo hanno trasmesso all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento;

Dato atto, altresì, che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, con la relativa nota integrativa;

Visto lo schema di bilancio consolidato relativo all’anno 2017 approvato con deliberazione di giunta Comunale n.00 del 21 settembre 2018;

Visto il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art.239 del D.lgs.267/2000 di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

Visti:

- Lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile Finanziario artt. 49 e 153 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

Presenti votanti n. 7,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:

- conto economico consolidato;
- stato patrimoniale consolidato attivo e passivo;
- relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento, così come definita con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 18/05/2018, è composta da:

ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI SRL

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 7,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

Con voti unanimi, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.



BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		ACQUA SERVIZI IDRICI 8,65%				AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI 11,88%		partecipata		rettifiche		consolidato		consolidato anno precedente		riferimento		riferimento			
		ente				11,88%				4/				anno precedente		D.M. 26/6/95		D.M. 26/6/95			
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE																					
1	Proventi da tributi	2.661.140,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.661.140,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Proventi da fondi parafiscali	417.627,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.627,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	377.193,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.193,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Proventi da trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Quota stanziata di contributi agli investimenti	107.840,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.840,17	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Contributi agli investimenti	201.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Proventi da vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	320.069,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.069,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Proventi da vendite della gestione dei beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Ricarichi della vendita di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Ricarichi e proventi dalla prestazione di servizi	76.660,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.660,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Variazioni nella rimanenza di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Variazione dei lavori in corso di ordinazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Rimanenza di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Altri ricavi e proventi diversi	110.800,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.800,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4.467.352,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.467.352,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
		totale componenti positivi della gestione (A)		691,44		7.828,47		352.160,75		-		5.094.217,46		-		-		-		-	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE																					
9	Acquisto di materiale primo ed uso beni di consumo	43.090,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.090,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Prestazioni di servizi	1.101.900,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101.900,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Utilizzo beni di terzi	11.877,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.877,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Trasferimenti e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Trasferimenti a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	804.150,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804.150,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Personale	1.325,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Ammortamenti e svalutazioni	812.249,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812.249,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	181,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.324,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.324,21	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	541.043,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.043,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime ed uso beni di consumo (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Altri accantonamenti	476,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Altri oneri di gestione	61.243,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.243,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.446.177,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.446.177,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.018.195,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.018.195,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
		totale componenti negativi della gestione (B)		4.468,91		5.077,51		350.611,84		-		4.053.876,92		-		-		-		-	
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVE NEGATIVE DELLA GESTIONE (A-B)		7.406,50		1.548,91		-		-		1.028.140,84		-		-		-		-	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																					
19	Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	da società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	da società partecipate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Altri proventi finanziari	65,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Oneri finanziari	65,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		239.845,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.845,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
		239.945,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.945,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
		239.945,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.945,43	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale oneri finanziari (totale C)		4.818,01		178,35		178,35		-		239.945,43		-		-		-		-	
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
22	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale (D)		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																					
24	Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Proventi da partecipazioni in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Sopravvenienze attive o insussistenza del passivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e	Plusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale (E) (E20-E21)		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		10.646,20		-		-		-		10.646,20		-		-		-		-	
		Totale oneri		10.646,20		-		-		-		10.646,20		-		-		-		-	
		Totale (F) (E20-E21)		1.085.043,81		-		-		-		1.085.043,81		-		-		-		-	
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)		1.873.283,51		-		-		-		1.873.283,51		-		-		-		-	
		Imposte (*)		50.456,55		-		-		-		50.456,55		-		-		-		-	
20	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)	1.818.826,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.818.826,96	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Per gli esercizi-contabili di competenza la voce si riferisce all'rap-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)		28,03		-		-		-		28,03		-		-		-		-	
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)		2,24		-		-		-		2,24		-		-		-		-	
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)		1.873.283,51		-		-		-		1.873.283,51		-		-		-		-	
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)		1.873.283,51		-		-		-		1.873.283,51		-		-		-		-	
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprendente della quota di pertinenza di terzi)		1.873.283,51		-															

Comune di Porlezza

BILANCIO CONSOLIDATO

2017

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011 e s.m.)

Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA	2
Il bilancio consolidato degli enti locali	2
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)	3
Il perimetro di consolidamento	6
GAP e perimetro di consolidamento Comune di Porlezza	7
Le fasi preliminari al consolidamento	9
Informazioni attinenti all'ambiente e al personale	10
Ulteriori informazioni	10
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017	12
Criteri di valutazione delle voci di bilancio	12
ATTIVITA'	12
PASSIVITA'	17
CONTO ECONOMICO	18
Principi e metodi di consolidamento	20
Elisioni delle operazioni infragruppo	22
Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo	22
Lo stato patrimoniale consolidato	22
Il conto economico consolidato	23
RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO	24

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di Porlezza ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

Il bilancio consolidato degli enti locali

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo, redatto dalla capogruppo.

Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto:

- articoli 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011;
- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. Quest'ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC),

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- redazione seguendo gli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto;
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato;

- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Il Comune di Porlezza, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica .

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni¹;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

¹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante². I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione³.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società

² Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

³ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione⁴;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante⁵. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.⁶

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

⁴ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁵ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

⁶ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento⁷ per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici⁸.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un

⁷ A partire dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento

valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.⁹

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto¹⁰, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Gli Enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento Comune di Porlezza

⁸ La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

⁹ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

¹⁰ Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 64 del 18/05/2018 alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area (perimetro) di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2017 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Alla luce dei principi previsti dalla legge, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

N.	Denominazione	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Percentuale di partecipazione pubblica
1	Omo Acqua srl	Società partecipata	0,877%	100
2	Consorzi Pubblici Trasporti	Società partecipata	0,788%	100
3	SPT Holding Spa	Società partecipata	0,2256%	100
4	Acqua Servizi Idrici	Società partecipata	8,66%	100
5	Azienda Sociale Centro Lario e Valli	Società partecipata	11,89%	100
6	Fondazione Musicale Valli Del Lario	Ente		

Ai fini dell'individuazione degli enti inclusi nell'area di consolidamento (secondo elenco) occorre evidenziare le società che sono detenute con una percentuale di partecipazione inferiore all'1%. Tali partecipazioni sono considerate irrilevanti, per cui quest'ultime vengono inserite nell'area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato.

Risultano essere irrilevanti, a seguito dell'analisi effettuata, le partecipazioni che il Comune di PORLEZZA detiene in:

N.	Denominazione	Tipologia giuridica	Percentuale di partecipazione	Attività svolta	Percentuale di partecipazione pubblica
1	Fondazione Musicale Valli Del	Ente			

Lario				
-------	--	--	--	--

Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nel Perimetro di Consolidamento per l'esercizio 2017 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi sono:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partecipazione
1	Acqua Servizi Idrici	Società partecipata	8,66%
2	Azienda Sociale Centro Lario e Valli	Società partecipata	11,89%

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull'assetto generale e economico finanziario di ognuno di essi.

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto

economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui il gruppo nessuno del gruppo è stato dichiarato colpevole in via definitiva.

Ulteriori informazioni

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL'ART. 2428, COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, ai fini delle informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, non sussistono rischi finanziari.

PERDITE RIPIANATE DALLA CAPOGRUPPO

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di Porlezza è il primo bilancio consolidato redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono manifestate differenze con i criteri adottati dal Comune capogruppo. Il Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato consente di derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

ATTIVITA'**IMMOBILIZZAZIONI**

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Codice Civile, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà

dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Strade, ponti e altri beni demaniali 2%

Beni mobili:

- Terreni 0%
- Fabbricati 3%
- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%- 20%
- Mobili e arredi per ufficio 15%
- Altri beni materiali 15%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Per quanto riguarda la società partecipate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Pur essendo state, in alcuni casi, utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio contabile 4/3 del D.Lgs. 118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalla società, allo scopo di mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice Civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione

della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento, è stato mantenuto il criterio di valutazione utilizzato in sede di redazione dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 2017 (criterio del costo di acquisizione o del patrimonio netto dell'esercizio 2016).

Il valore dei crediti concessi dall'ente è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

RIMANENZE

Sono presenti rimanenze iscritte nell'attivo circolante dello stato patrimoniale attivo consolidato.

CREDITI

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Per quanto riguarda la società partecipata i crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.

I crediti verso altri, anch'essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, etc.

Per le altre i crediti sono esposti al valore nominale, che si è ritenuto coincida con il valore presunto di realizzo.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Nei bilanci di Comune capogruppo, al 31.12.2017, non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

RATEI E RISCONTI

Comune capogruppo: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2017 ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi e assicurazioni. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

Per quanto concerne le società partecipate, i ratei e risconti attivi e passivi sono contabilizzati nel rispetto della competenza temporale ed economica delle operazioni (art.2424 bis, comma 5 Codice Civile).

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

DEBITI

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- Al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- Al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- Al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

CONTO ECONOMICO

RICONOSCIMENTO RICAVI

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

ALTRI ACCANTONAMENTI

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

SPESE DI PERSONALE

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo come di seguito indicato:

Spesa di personale	Importo
Comune di Porlezza	812.243,94
Acqua Servizi Idrici	474.724,67
Azienda Sociale Centro Lario e Valli	1.196.272,00

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono prevalentemente interessi per il pagamento di mutui contratti.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

In allegato sono riportati il Bilancio del Comune capogruppo ed il bilancio delle società ed enti consolidati.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;

- l'analogia eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Nella redazione del bilancio consolidato del Comune di Porlezza si è proceduto a consolidare la società partecipata tramite il metodo proporzionale.

Tutti i valori di seguito elencati sono stati quindi inseriti tenuto conto della quota di partecipazione che il Comune detiene in essa.

Elisioni delle operazioni infragruppo

Sono state eliminate le partecipazioni nelle società ed enti inclusi nell'Area di consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto. Più precisamente è stata elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione, riserve ed utile di esercizio) la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione nella Società/Ente di riferimento.

Si riportano di seguito le elisioni riferite alle voci economiche:

- Eliminazione del rapporto infragruppo fra il Comune di Porlezza e la Acqua Servizi idrici Integrati per proventi gestione depuratore pari a € 492.030,58 che rapportato alla quota di partecipazione del 8,66% diventa € 42.609,85 e storno dei relativi oneri per prestazione di servizi contabilizzati dall'Ente.

Si riportano di seguito le elisioni patrimoniali:

- Eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal Comune capogruppo nelle società consolidate per un importo pari a € 586,77 ed eliminazione nel patrimonio netto delle partecipate per € 21.970,65; le differenze da consolidamento sono state inserite nelle riserve da capitale e da rettifiche da consolidamento nel passivo dello Stato Patrimoniale per € 21.383,88.

Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo

Nel corso dell'esercizio 2017 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della capogruppo hanno percepito complessivamente importi previsti per legge (al lordo delle ritenute di legge).

L'organo di revisione economico-finanziaria della medesima capogruppo ha percepito nell'anno 2017 il compenso al lordo delle ritenute di legge definito con delibera consigliare.

Il Revisore non ricopre alcuna carica di membro del Collegio sindacale nelle società o enti compresi nel bilancio consolidato.

Lo stato patrimoniale consolidato

La sezione dell'attivo si compone di quattro macro classi, mentre nella sezione del passivo si trova una distinzione tra il capitale proprio e quello di terzi.

Si riporta di seguito l'attivo e il passivo consolidato per l'esercizio 2017.

Il conto economico consolidato

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi "differenza tra componenti positivi e negativi" e "risultato prima delle imposte" prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell'anno 2017.

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

Si riporta di seguito il risultato consolidato.

RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta a 1.816.852,23.

Il presente documento relazione sulla gestione (che include la nota integrativa), allegato allo Stato patrimoniale consolidato e al Conto economico consolidato, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio consolidato e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

COMUNE DI PORLEZZA, 05/09/2018

ALLEGATI

ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

- Bilancio (Stato patrimoniale attivo e passivo e Conto economico) 2017 dell'ente capogruppo.

- Bilancio 2017 delle entità incluse nel perimetro di consolidamento.

Deliberazione n. 26 del 27-09-2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Copia Conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

ATTO N. 26 DEL 27-09-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017 E RELATIVI ALLEGATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 27-09-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 12-10-2018.

Addi, 27-09-2018

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.